DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Italia a norma della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/561/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in data 2 marzo 1980, il governo italiano ha comunicato delle disposizioni riguardanti una nuova determinazione del reddito da lavoro comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1980;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide se, alla luce della predetta comunicazione, le disposizioni vigenti in Italia, ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE, rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che le disposizioni in materia di determinazione del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1980 rispondono alle finalità dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la constatazione contenuta nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE, considerate alla luce delle disposizioni per la determinazione del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1980, comunicate il 2 marzo 1980, rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.